

## La Giunta Regionale

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 Visto l'art. 13 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 Vista la DGR 3-1212/2025/XII del 9 giugno 2025

pubblica il seguente: CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL'INTERO TERRITORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2025/2026

### 1) GIORNATE ED ORARIO DI CACCIA

a 5 della Legge 157/1992, il numero massimo di giornate di caccia settima

1.1. At sensi den articolo 18, contina 3 dena D

a) l'attività venatoria, come caccia programmata, è consentita nelle giornate di mercoledi, sabato e domenica;
 b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedi, mercoledi, giovedi, sabato e domenica; ad eccezione delle prime due domeniche del mese di

sequentore.

c) I Comitati di gestione degli ATC stabiliscono, fermo restando il limite massimo di cui al punto 1.1., le giornate destinate al prelievo selettivo, che possono anche coincidere con altre forme di caccia;

B) nei C.A.:

) net C.A.:
a) Pattività venatoria, come caccia programmata, è consentita nelle giornate di mercoledi, sabato e domenica;
b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedi, mercoledi, giovedi, sabato e domenica; ad eccezione delle prime due domeniche del mese di

1 Comitati di gestione degli CA stabiliscono, fermo restando il limite massimo di cui al punto 1.1., le giornate destinate al prelievo selettivo, che possono anche coincidere con altre forme di caccia.

Qualora le giornate di caccia programmata siano inferiori rispetto al numero complessivo di cui al punto 1.1. a), il Comitato di gestione provvede a fornire idonea

Qualora le giornate di caccia programmata siano inferiori rispetto al numero complessivo di cui al punto 1.1. a), il Comitato di gestione provvede a fornire idonea motivazione alla Regione che, previa verifica di correttezza, approva la limitazione.

1.3. Il prelievo delle specie migratorie è consentito nei giorni di lunedi, mercoledi, giovedi, sabato e domenica. In ogni A.T.C. e C.A. i Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite massimo di cui al punto 1.1., le giornate destinate al prelievo o consentire la libera scelta al cacciatore;

a) nel territorio destinato alla caccia irservata a gestione privata, l'attività venatoria è consentitia nei giori di lunedi, mercoledi, giovedi, sabato e domenica;

b) il prelievo della specie cinghiale, anche con l'aussilio dei cani, deve obbligatoriamente essere consentito per tre giornate la settimana nella forma della caccia programmata in ogni A.T.C. e C.A. I Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. possono stabilire per tale forma di caccia anche la giornata del lunedi.

1.4. Ai sensi dell'articolo 18, commi 5 e 7 della Legge 157/92;

1. l'essercizio venatorio è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedi e venerdi;

2. la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto;

3. la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora prima degli orari di cui al punto 5); nel caso in cui sia deliberato dai rispettivi Comitati di gestione degli A.T.C. o dei C.A..

A.T.C. o dei C.A.

## 2) SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI ATTIVITA' VENATORIA

2). SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI ATTIVITA' VENATORIA

2.1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fiauna selvatica appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:

a) nelle giornate del 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 settembre, negli A.T.C., qualora deliberato dai rispettivi Comitati di gestione, nelle A.F.V. in zona di pianura e nelle
A.A.T.V., esclusivamente da appostamento temporaneo e con conseguente anticipo della chiusura nel rispetto dell'arco temporale massimo previsto dall'art. 18 della L.
157/1992: colombaccio, corracchia nera, corracchia grigia, gazza, ghiandaia;
1 Comitati di Gestione degli ATC e i Concessionari delle ATV e AFV in zona di Pianura, dovranno comunicare attraverso i propri siti istituzionali le motivate esigenze
ambientali, territoriali e faunistico gestionali che giustificano la mancata preapertura.
b) specie cacciabili dal 21 settembre al 7 dicembre: lepre comune, coniglio selvatico;
c) specie cacciabili dal 21 settembre al 31 gennaio: minilepre
d) specie cacciabili dal 21 settembre al 10 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. e approvati dalla
Giunta regionale: pernice rossa, starna;
e) specie cacciabili dal 21 settembre al 30 novembre: fagiano;
il prelievo del figgiano è altresi consentito dal 1 al 31 dicembre esclusivamente in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. e

e) specie cacciabili dal 21 settembre al 30 novembre: fagiano; il prelievo del fagiano è altresì consentito dal 1 al 31 dicembre esclusivamente in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. e del C.A., secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e approvati dalla stessa;
 f) specie cacciabili dal 21 settembre al 31 ottobre: quaglia;
 g) specie cacciabili dal 21 settembre al 31 gennaio: germano reale, alzavola, marzaiola, canapiglia, fischione, codone, folaga, gallinella d'acqua;
 h) specie cacciabili dal 2 novembre al 31 gennaio: moretta;
 il prelievo nei confronti di questa specie può essere escretiato esserviciato esculviavamente dai cacciatori in possesso di "Attestato di abilitazione al prelievo della specie Moretta" e non può essere escretiata al l'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) così come disposto dal D.M. del 17/10/2007;
 j) specie cacciabili dal 21 settembre al 31 gennaio: beccaccino;
 j) specie cacciabili dal 10 tottobre al 19 gennaio: beccaccino;
 j) specie cacciabili dal 21 settembre al 31 gennaio (beccaccin);
 ja Regione Piemonte, per la salvaguardia della specie beccaccia, prevede la sospensione dell'attività venatoria con forti gelate, adottando il protocollo di emergenza "ondata di gelo" previsto da ISPRA;
 k) specie cacciabile dal 21 settembre al 31 gennaio (dal 1º gennaio al 31 gennaio esclusivamente da appostamento temporaneo): colombaccio, cornacchia nera,

"ondata di gelo" previsto da ISPRA; specie cacciònide dal 2 gennaio (dal 1º gennaio al 31 gennaio esclusivamente da appostamento temporaneo): colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia; negli A.T.C., A.A.T.V. e A.F.V. in zona di pianura, che stabiliscono la preapertura nel mese di settembre, la caccia termina il

cornacchia grigia, gazza, ghiandaia; negli A.T.C., A.A.T.V. e A.F.V. in zona di pianura, cne statutiscuto di preaperatura nel mesco di scale di gennaio (adal 1º gennaio al 10 gennaio casclusivamente da appostamento temporaneo): tordo bottaccio, tordo sassello; specie cacciabili dal 1 ottobre al 10 gennaio (dal 1º gennaio al 19 gennaio cal 19 gennaio cesclusivamente da appostamento temporaneo): tordo bottaccio, tordo sassello; specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre: allodola; specie cacciabili dal 21 settembre al 31 gennaio, in base a piani numerici di prelievo predisposti dagli A.T.C., dai C.A., dalle A.A.T.V. e dalle A.F.V., approvati dalla Giunta regionale: volpe; specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione dei C.A. e dai Concessionari delle A.F.V., secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e approvati dalla stessa: controlic, fagiano di monte, perrice bianca; specie cacciabili, in base a piani di prelievo selettivi per sesso e classi di età, basati su censimenti, secondo i criteri "Linee Guida Ungulati" stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa: camoscio, capriolo, cervo, daino, muflone, cinghiale;

CAMOSCIO							
	Classe		Periodo				
	Yearlings Cl. I (maschi/femmine) Maschi Cl. II-III		14 agosto - 15 dicembre				
	Classe 0 (maschi/femmine) Femmine Cl. II-III		1° settembre - 15 dicembre				
CAPRIOLO							
	Classe	Zona	Periodo				
	Maschi Cl. I-III	A.T.C.	1 giugno - 14 luglio / 16 agosto - 29 settembre				

Femmine Cl. I -III e Cl. 0

Maschi Cl. I-III

Femmine Cl. I -III e Cl. 0

pi periodi di prelievo i distre 1 giugno - 14 luglio / 15 settembre - 15 dice

16 agosto - 15novembre

CERVO						
Classe	Zona	Periodo				
Maschi Cl. I	A.T.C.	2 agosto - 31 agosto				
Femmine Cl. I - III e Cl. 0	A.T.C.	1° gennaio - 15 marzo				
Maschi Cl. I - II	A.T.C.	1 ottobre - 15 marzo				
Maschi Cl. III *	A.T.C.	1 ottobre - 15 febbraio (dal 1 al 13 ottobre*)				
Maschi Cl. I	C.A.	2 agosto - 15 settembre				
Femmine Cl. I – II - III e Cl. 0	C.A.	16 ottobre - 24 dicembre				
Maschi Cl. I - II* - III *	C.A.	16 ottobre - 24 dicembre (dal 1 al 13 ottobre*)				

Nei distretti di bassa valle dei C.A., che non includono quartieri di svernamento del camoscio, il prelievo del cerco è consentito fino al 31 dicembre.

Nei C.A. caratterizzati da una bassa pressione venatoria giornaliera, e nelle A.F.V., nelle quali è stabilito l'accompagnamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall'Azienda, il periodo di caccia ammesso per il cervo maschio e per la fermmina sottile (Cl. I) va dal 1 settembre al 31 gennaio.

La ricorrenza delle menzionate caratteristiche discriminanti è documentata dal C.A. o dall'A.F.V. nelle relazione di accompagnamento ai piani di prelievo selettivo annuali. Nei CA e nelle AFV, al concorrere delle stesse condizioni indicate nel paragrafo precedente, per le categorie femmine (Cl. II - III) e classe 0 il periodo di prelievo può essere protratto fino al 31 gennaio.

protratto fino al 31 gennaio. Tutto quanto sopra a condizione che l'attività venatoria non arrechi effettivo disturbo presso i quartieri di svernamento del camoscic NOTA:

\*dal 1 al 13 ottobre il prelievo del maschio, è consentito esclusivamente a chi pratica l'assegnazione nominativa (modalità A) delle Linee Guida regionali, tenendo conto

delle seguenti disposizioni:

- può essere assegnato, in rapporto 1:1, un numero massimo di cervi pari al 50% del piano dei maschi di classe II-III;

- le uscite di caccia nonché il prelievo devono essere distribuiti omogeneamente sull'intera superficie del "distretto cervo", suddiviso per settori con superficie non superiore

ai 5000 ettari;

- il cacitatore autorizzato deve essere accompagnato da personale tecnico in possesso di titolo di studio universitario in materia faunistica oppure da altro personale che abbia ottenuto la qualifica di "esperto accompagnatore caccia di selezione cervo" a seguito di specifico corso, ai sensi dell'art. 108, lettera c) della 1.r. 1/2019, organizzato dalle Province e dalla Città Metropolitana in accordo con C.A. o A.F.V.. Il superamento del corso di difitto ad un attestato di "esperto accompagnatore caccia di selezione cervo" rilasciato dalle Province e Città Metropolitana. Per le finalità di cui sopra non sono riconosciuti attestati rilasciati da altre Amministrazioni od Organismi di altre Regioni, stante la diversità del contesto operativo ed ambientale piemontese rispetto a quello delle altre regioni.

Il corso deve comunque prevedere - al minimo- le seguenti materie, riguardo alla specie:

- biologia e etologia;

- riconoscimento delle classi oggetto di prelievo;

- tecniche di prelievo;

tecniche di prelievo; principi di balistica e norme di sicurezza.

VI (	MUFLONE						
	Classe	Zona	Periodo				
	Maschi Cl. II – III - Yearlings (maschi)	A.T.C.	14 agosto - 29 settembre				
	Tutte	A.T.C.	1° novembre - 31 gennaio				
	Maschi Cl. II – III - Yearlings (maschi)	C.A.	14 agosto - 15 dicembre				
	Tutte	C.A.	1° settembre - 15 dicembre				
DA	DAINO						

Classe

Maschi Cl. I

Maschio Cl. I - II - III

Tutto

e da una bassa pressione venatoria giornaliera, e nelle quali è previ caccia ammesso per il daino maschio va dal 1 ottobre al 31 gennaio.

CINGHIALE						
Periodo						
17 marzo 2025 - 15 marzo 2026						

r) specie cacciabile dal 21 settembre al 21 gennaio o dal 1º ottobre al 31 gennaio in forma di caccia programmata; cinghiale.
Gli istituti venatori (ATC, CA, AFV, AATV) comunicano al Settore Conservazione e Gestione fauna e acquicoltura il periodo di caccia programmata al cinghiale; lo stesso Settore, previa verifica di coerenza, prende atto dei periodi comunicati.

Per la specie minilepre (Silvilagus floridanus), stante lo status di specie alloctona al territorio italiano, gli Istituti di gestione venatoria non possono limitare il periodo di prelievo

rer la specie minierpe (*Sirvinggus fordamis*), stante lo statto di specie aliocetona ai territorio italiano, gli istituti que sestione venaioria non possono imitare il periodo di prenevo stabilito in Calendario ma possono definire cardiograficamente i settori di presenza in cui consentime la caccia.

Per la salvaguardia della specie lepre, gli ATC potramo, per le prime due settimane di caccia, ridurre l'orario giornaliero di caccia posticipando di un'ora l'inizio e anticipando di un'ora la fine dell'orario consentito dal calendario venatorio regionale;

E' fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinvinea uccelli inanellati di darne comunicazione a ISPRA (scrivendo una email a <u>recoveries@isprambiente.it)</u> oppure al competente ATC, CA, Istituti privati (AFV-AATV) che tramsetterà tale informazione all'Istituto.

2.2. L'esercizio venatorio nel mese di gennaio è consentito esclusivamente da appostamento temporaneo, ad eccezione di quello relativo alle specie:
- unaulati in prelievo selettivo:

L'esercizio ventorio nel mese di gennao e consentito esciusivamente da appostamento temporanco, ac-ungulati in prelicivo selettivo;
- cinghiale e volpe, secondo le disposizioni stabilite dalla Giunta regionale, anche con l'ausilio dei cani;
- minilepre, con l'ausilio di un solo cane;

- beccaccia e beccaccino, solo in forma vagante, con l'ausilio dei cani;

anatidi, limicoli e rallidi nella zona faunistica di pianura limitatamente ai terreni prossimi ai corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide entro 100 metri da questi, anche con l'ausilio dei cani
- anatidi, dal 19 al 31 gennaio: la caccia potrà essere attuata solo nei giorni di mercoledi e domenica;

- anisatut, unt 13 at 31 gentatio. Ta caccia potra essere attuata soto net glorni di mercoledi e domenica;
- fagiano, negli istituti privati della caccia: A.F.V. e A.A.T.V., ove la specie è oggetto di incentivazione e di piani numerici di prelievo.

2.3. Negli istituti a gestione privata A.F.V. con piani di incentivazione e numerici approvati dalla Regione, il prelievo per la starna e pernice rossa è consentito in dero; quanto previsto al punto 2.1. lettera d), fino al 13 dicembre; nelle A.A.T.V., il prelievo della starna e pernice rossa è consentito, in deroga a quanto previsto al punto 2.1. le d), fino al 31 gennaio; nelle A.F.V. e A.A.T.V., ove la specie è soggetta a piani di incentivazione e numerici, il prelievo al fagiano in deroga a quanto previsto al punto lettera e), è consentito fino al 31 gennaio.

# 3) CARNIERE GIORNALIERO STAGIONALE

entito il seguente abbattimento massimo Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il segueno 2 capi di fauna selvatica stanziale di cui 1 sola lepre comune;

- 2 capi di fiauna selvatica stanziale di cui I sola lepre comune;
- 20 capi di minilepre;
- 20 capi delle specie migratorie, comprese comacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia; di cui non più di 3 beccacce, 8 beccaccini, 5 quaglie, 10 allodole, 2 morette,
- 20 capi delle specie migratorie, comprese comacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia; di cui non più di 3 beccacce, 8 beccaccini, 5 quaglie, 10 allodole, 2 morette,
- 5 codoni; per tu massimo complessivo di 10 capi tra anatidi, rallidi e limicoli al giorno;
- nel periodo dal 1º al 19 gennaio è consentito un prelievo massimo di 2 beccacce al giorno.
- Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabilito:
a) cinghiale: 50 capi annuali, con il limite di 10 capi giornalieri in deroga al punto 3.1;
b) coturnice, fagiano di monte, pernice bianca: complessivamente 4 capi annuali nel rispetto del piano numerico di prelievo, con il limite di 2 capi giornalieri per la
coturnice e 1 capo giornaliero per fagiano di monte e pernice bianca;
e) lepre comune: 5 capi annuali;

d) starna e pernice rossa: 5 capi annuali per specie, nel rispetto di specifici piani di prelievo numerici, approvati dalla Giunta regionale

f) coniglio selvatico: 30 capi annuali. . Per i cervidi e i bovidi il prelievo è stabilito in base ai piani, di prelievo selettivo, approvati dalla Giunta regionale

3.4. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie non superiore a: 20 beccacce, 25 quaglie, 30 beccaccini, 50 allodole, 150 tordi bottacci, 70 tordi sasselli, 150 cesene, 5 morette, 25 codoni, 25 canapiglie, 50 marzaiole, 50 fischioni, 50 folaghe, 50 alzavole, 100 germani reali, 50 galinelle d'acqua e un totale massimo di 300 capi tra le specie colombaccio, comacchia nera, grigia, gazza, ghiandaia. Riguardo alla minilepre, stante lo status di specie alloctona, non è previsto un carniere stagionale. 4) ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA IN AREE CONTIGUE AD AREE PROTETTE

Al. Nelle aree contigue al confini delle aree protette, delimitate ai sensi dell'art. 6 della Lr. 29 6.2009, n. 19 e s.m.i. ("Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della bigetisperia") l'attività venatoria è riservatta ai soli residenti dei comuni dell'aret que protetta del congenio protetta della Care. Co.A. interessato. Negli istituti a gestione privata della caccia (A.F.V. e A.A.T.V.), a coloro dei siano autorizzati dal concessionio, sempre nel rispetto della normativa citata.

# L'esercizio venatorio, nella stagione 2025/2026, è consentito con le seguenti modalità: 5) ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA si cacciatore è di tre. 5.1. L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i s - dal 15 marzo al 29 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15;

nti orari medi mensili -arrotondati- desunti dall'Osservatorio Astrono

- dal 30 marzo al 30 aprile dalle ore 5.30 alle 19.50

-dal 30 marzo al 30 aprile dalle ore 5,30 alle 19,50;
-dal 1° al 31 maggio dalle ore 4,50 alle ore 20,30;
-dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,50 alle ore 21,45;
-dal 1° al 31 luglio dalle ore 4,45 alle ore 21,45;
-dal 1° al 31 luglio dalle ore 4,45 alle ore 21,45;
-dal 2° al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30;
-dal 1° al 31 agosto dalle ore 6,15 alle ore 19,30;
-dal 1° al 31 discembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,15;
-dal 1° al 31 discembre: dalle ore 6,00 alle ore 16,45;
-dal 1° al 28 febbraio: dalle ore 6,45 alle 17,15;
-dal 1° al 28 febbraio: dalle ore 6,00 alle 18,00;
-dal 1° al 28 febbraio: dalle ore 5,30 alle ore 18,15.

6) VERIFICA DEL SUCCESSO RIPRODUTTIVO 6) VERIFICA DEL SUCCESSO RIPRODUTTIVO
6).1.1 Comitati di gestione dei C.A. possona autorizzare l'utilizzo dei cani finalizzato all'effettuazione delle "verifiche del successo riproduttivo" dal 12 agosto al 11 settembre, in apposite zone campione individuate dai Comitati di gestione, tutti i giorni della settimana compresi il martedì e il venerdi.

7) PERIODO PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI
2. L'Additionate a l'allenamento dei cani da caccia può essere esercitato nell'Ambito di caccia ove il cacciatore risulti ammesso all'esercizio dell'attività venatoria

dal 14 agosto al 31 agosto, a quote inferiori ai 1200 metri s.l.m.
dal 1 settembre al quarto giorno antecedente l'apertura generale della caccia:
reni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione, tutti i giorni esclusi il martedi e il venerdi;

en negli A.T.C.
dal 14 agosto al quarto giorno antecedente l'apertura generale della caccia, anche ai fini dell'effettuazione della verifica del successo riproduttivo o della presenza e stima di determinate specie faunistiche sul territorio:

nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione, tutti i giorni esclusi il martedi e il venerdi.

7.2. L'addestramento dei cani nelle Z.P.S. e nelle Z.S.C. ricadenti nel territorio degli A.T.C., dei C.A., delle A.F.V. e delle A.A.T.V. può essere effettuato a partire dal 1º settembre sino al quarto giorno antecedente l'apertura generale della caccia, tutti i giorni, esclusi il martedi e il venerdi, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione

eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.
7.3. L'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dell'attività venatoria a determinate specie e può proseguire negli A.T.C. e C.A., nelle A.F.V. e A.A.T.V. fino al 15 febbraio compreso.
7.4. Le operazioni di addestramento e allenamento dei cani sono vietate a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata e dalle A.F.V. e A.A.T.V..
7.5. Non è consentito l'addestramento dei cani aldal core 12.00 alle core 16.00 nel mese di agosto.
7.6. Durante l'addestramento, l'allenamento e le prove degli ausiliari, così come durante l'esercizio venatorio, è in ogni caso vietato l'uso di collari elettrici, fatta eccezione per i collari dotati di solo controllo di posizionamento globale (GPS) o di solo richiamo sonoro senza scarica elettrica.
7.1. L'utilizzo dei cani, con finalità di addestramento a ellenamento dei cani, può essere autorizzato negli A.T.C. e nei C.A. dai rispettivi organismi di gestione, per la stagione venatoria di riferimento. Tale attività può essere esercitata:

nei giorni indicati sull'autorizzazione nominativa rilasciata dai Comitati di gestione e negli orari previsti per l'attività venatoria;

- net gornt indicati sull'autorizzazione nominativa rilasciata dai Comitati di gestione e negli orari previsti per l'attività venatoria;
 - senza l'impigeo dei mezzi di cui al punto 4) delle istruzioni operative supplementari;
 - da chi abbia effettuato il versamento della relativa quota di partecipazione economica, stabilita dal Comitato di gestione per l'ammissione dei cacciatori, che non costituisce ammissione all'A.T.C. o C.A., anche senza il possesso del tesserino venatorio;
 - mediante l'utilizzo, da parte di ogni soggetto autorizzato, di due cani o di cani appartenenti ad una muta specializzata a cui l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità.

8) Non sono da ritenersi valide le indicazioni contenute nel tesserino venatorio regionale, qualora risultino in contrasto con le disposizioni previste nel "Calend Venatorio" stanione 2025-2026.

## ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI

1) TESSERINO REGIONALE 1.1. I titolari di licenza di "porto di fucile per uso caccia" (compresi quelli residenti all'estero) che intendono esercitare l'attività venatoria nella Regione Piemonte, devono essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 12 della 1.

essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 12 della 1. 157/1992.

1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o all'estero, devono restituire il tesserino dell'annata precedente al Comitato di gestione dell'A.T.C. o del C.A. all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva. Ai fini di monitorare i dati relativi agli abbattimenti effettuati nell'attività venatoria, il Comitato di gestione dell'A.T.C. o del C.A. aditota una scheda reipilogativa, su modello predisposto dalla Regione da consegnare al ogni cateiore ammesso. Sulla scheda il cacciatore deve annotare i capi abbattuti sul territorio regionale negli Istituti di caccia programmata durante l'intera stagione venatoria, nel caso di adesione a più A.T.C. o C.A. vo compilata una scheda per ogni A.T.C.C.A. riportando su di essa i soli capi abbattuti nello specifico A.T.C.C.A. Le schede devono essere singolarmente restituite compilate in ogni parte ai Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. entro il 28 febbraio 2026, per il successivo inserimento dei capi prelevati nell'apposita piattaforma informatica (Nembo – Gestione Faunistica). Per le A.A.T.V. e A.F.V., si rinvia al punto 2.2 delle presenti istruzioni operative.

1.3. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'A.T.C. o il C.A. in cui il cacciatore è estoritare l'attività venatoria.

1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso IA.T.C. o il C.A. di residenza del cacciatore o, per i residenti nella Città Metropiana di Torino, presso la Regione Piemonte. Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura – Piazza Piemonte, 1 - Torino.

1.5. Il cacciatorio e eserciine l'attività venatoria in altre Regioni, in periodi diversi da quelli consentiti nella Regione Piemonte, deve

pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.

2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE

2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e agri-turistico-venatorie (A.T.V.) si applicano le disposizioni di cui al punto 1.7 delle presenti istruzioni operative relativamente all'annotazione delle giornate di caccia e dei capi subito dopo l'abbattimento accertato A.T.V. il carriere per le specie di incentivazione faunistica è in deroga a quanto disposto al punto 2 dell'Allegato A. Entro il 28 febbraio 2026 le A.F.V. e le A.A.T.V. trasmettono alla Regione con scheda riepilogativa, su modello predisposto dal Settore, i dati sugli abbattimenti attuati nel loro territorio.

2.3. Gli uffici regionali competenti e gli A.T.C. ed i C.A. rilasciano ai cacciatori residenti all'estero, che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V. del Piemonte, il tesserino venatorio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

2.4. Durante l'attività di prelivos selettivo degli ungulati e della lipica fauna alpina, il concessionario è tenuto a far applicare al capo, subito dopo l'abbattimento accertato, il previsto contrassegno inamovibile e a far compilare la "scheda rilevamento dati".

3) DIVIETT E LIMITAZIONI
3.1. Ai fini dell'applicazione del presente calendario venatorio, si applicano i divieti di cui all'articolo 21 della 1. 157/1992 e all'articolo 23 della 1.r. n. 5 del 19 giugno 2018.
3.2. 1 Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. possono autorizzare l'uso del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo di cinghiale e volpe come caccia programmata, sia nella caccia a squadre sia per il singolo cacciatore, qualora sussistano i presupposti morfò-altimetrici del territorio e le condizioni di copertura boschiva e vegetativa che permettano di svolgere l'attività venatoria in piena sicurezza.
3.3 Negli sitituti a gestione privata della caccia, nella zona di pianura, le eventuali limitazioni all'uso del fucile con canna ad anima rigata sono stabilite dai concessionari delle rippole arigine.

3.3 Negli istituti a gestione privata della caccia, nella zona di pianura, le eventuali ilmitazioni ai uso qui incine con canna ad anima rigata per il prelievo della specie volpe è consentito esclusivamente previa autorizzazione nominativa rilasciata dal Comitato di gestione di A.T.C. e C.A. o dai concessionari delle singole aziende, negli istituti a gestione privata della caccia.
3.5. È altresi consentito l'uso del fucile con canna ad anima rigata qualora si predispongano appostamenti per gli ungulati; tali strutture non sono considerati appostamenti fissi, ai sensi dell' art. 5, comma 5 della 1. 157/1992.
3.6. Così come previsto dalla 1.r. n. 5 del 19 giugno 2018 e ss.mm.ii., durante l'esercizio venatorio i cacciatori, al fine di svolgere l'attività in sicurezza, debbono indossare, sia sul lato ventrale sias ul lato dorsale, bretelle o capii di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.
3.7. Il prelievo nei confronti della tipica fauna alpina, è comunque limitato al solo C.A. di residenza venatoria. L'autorizzazione al prelievo deve essere formalizzata, dal C.A. scelto come residenza venatoria, mediante l'apposizione di un apposito timbro sul tesserino venatorio regionale. I cacciatori residenti in altre regioni o all'estero, possono essere ammessi al prelievo della tipica fauna alpina in un solo C.A. prescelto, anche se sprovvisti della residenza venatoria.

4) MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA
4.1. Ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4 della legge 157/1992, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito con i seguenti mezzi:
a) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al 12;
b) fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;
a caricamento singolo manuale;

a carcamento singuoi manuale;
 a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due colpi.
 a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente fino a cinque cartucce, limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale;
 c) fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6

come indicato al punto 4.1. b); d) arco (per la caccia agli ungulati la potenza dell'arco non deve essere inferiore a 60 libbre);

o) alco (per la vaccio agia targuna in possion en prevision en entre en en 40 a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente fino a cinque cartucce, e l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, ad eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'art. 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

4.2. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non

4.2. Iventa zona naturatoria destro representativa del propositiva del proposi

4.4. Sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'articolo 13 della 1. 157/1992.
4.5. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare oltre alle armi consentite gli utensili da punta e da taglio

5) DISPOSIZIONI PARTICOLARI
5). I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., disciplinano l'organizzazione del prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina nel rispetto delle Linee guida regionali e possono, altresi, regolamentare la caccia a squadre, al cinghiale e alla volpe anche con l'austilo dei cani. I Comitati di gestione possono regolamentare l'attività venatoria alla specie cinghiale, praticata in forma singola, me irrispetto delle presente calendario. I Comitati di gestione dolla D.G.R. 1.7-5754 del 6 maggio 2013 e ss.mm.ii. allegato A) lett. B1) "prelievo dei cinghiale ai sensi della D.G.R. sopracitata. I Comitati di gestione disciplinano, inoltre, la fruizione venatoria della erae e accia specifica (A.C.S.) ubicate nel territorio di competenza. Per le violazioni delle disposizioni di cui sopra si applicano le sanzioni amministrative prevista dall'art. 24, comma 1, lett. 1tl, della I.r. 5/2018. Non sono valide le disposizioni regolamentari adottate dagli A.T.C. e dai C.A. contrarie ai regolamenti regionali o comunque non previste dalle disposizioni vigenti.

5. 1. Comitati di gestione degli A.T.C. e dai C.A. contrarie ai regolamenti regionali o comunque non previste dalle disposizioni vigenti.

A.T.C./C.A. e le A.F.V./A.A.T.V. provvedono direttamente all'acquisizione dei contrassegni necessari che devono avere le seguenti caratteristiche:
- denominazione dell'A.T.C. o del C.A., A.F.V./A.A.T.V.; numerazione progressiva

- inamovibilità.

5.3. In alternativa all'acquisizione diretta dei contrassegni da parte delle A.A.T.V. e delle A.F.V., le stesse possono richiedere alle Associazioni o agli Enti a cui sono associati, di provvedere all'acquisizione dei contrassegni che devono avere le seguenti caratteristiche:

- denominazione dell'Associazione o dell'Ente;

- numerazione progressiva;

- inamovibilità.

- inamovibilità.

L'Associazione o Ente che rappresenta le aziende, deve trasmettere al Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, l'elenco nominativo delle aziende a cui ha fornito i contrassegni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del numero dei contrassegni forniti.

5.4. Tutti i contrassegni rilasciati ai cacciatori e non utilizzati, devono essere restitutiti ai Comitati di gestione ed ai Concessionari entro e non oltre il 31 marzo 2026. Il Presidente del Comitato di gestione e I concessionari devono comunicare alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 24, comma 1, lett. p) della l.r. 5/2018.

5.5. L'organismo di gestione faunistico-venatoria trasmette il rendiconto dei contrassegni, consegnati e restituiti, al competente Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura entro il mese di aprile.

6.1. L'attività venatoria all'interno della Rete Natura 2000 è condotta nel rispetto delle misure di conservazione approvate con D.G.R. n. 55-7222 del 12/07/2023 "Recepiment delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di lincidenza. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.". L'attività deve altresì essere conforme con le eventuali ulteriori norme in essere relative alla Rete Natura 2000 qual; piani di gestione, misure di conservazione sto specifiche, specifichi provoediment prescrittivi adottati dalle Strutture competenti a conclusione delle procedure previste dalla Valutazione di incidenza di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e all'art 4 della Ir 19/2009. 357 e successive modificazioni e all'art. 43 della l.r. 19/2009.

6.2. Per le violazioni alle disposizioni di cui al punto precedente si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 della 1.r. 19/2009 come sostituito dal comma 1 dell'articolo 74 della 1.r. 19/2018 o prevista dall'art. 24, comma 1, lett. tt) della 1.r. 5/2018.
6.3. Nel mese di gennaio l'esercizio dell'attività venatoria in forma vagante è consentito esclusivamente nelle giornate di mercoledi e domenica, ad eccezione della caccia agli

7) PUBBLICHA 'DEGLIA I II

7.1.1 Comitati di gestione di A.T.C. e C.A. e i concessionari di A.A.T.V. e A.F.V. devono dare adeguata pubblicità, anche attraverso i loro siti internet, al calendario venatorio, alle istruzioni operative supplementari ed alle modifiche dei periodi dell'attività venatoria. A tale scopo le predette disposizioni sono inserite a cura del Settore competente nell'apposita sezione del Sito 'Caccia, Pesca e acquacoltura' all'indirizzo:

\*\*Internativa esciona pionota tifusabilemplianicaltursituata della fajuna-caccia-pesca/stacione-venatoria-correpte. https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente
7.2. I Comitati di gestione, di A.T.C. e C.A. e i concessionari di A.A.T.V. e A.F.V., devono dare adeguata pubblicità in ordine ai seguenti aspetti:

- piani di prelievo selettivi per le specie: cervo, capriolo, camoscio, muflone, daino e cinghiale in selezione; piani numerici per le specie: coturnice, fagiano di monte, pernice hanca, starna, pernice rossa, fagiano, volpe;
- chiusura della caccia a quelle specie il cui piano di prelievo è stato completato.
- Gli organismi di gestione famistico-venatoria di A.T.C. e C.A. e i concessionari di A.F.V. e A.A.T.V., devono porre in essere tutte le possibili azioni atte a informare i ciatori della presenza delle Z.P.S. e Z.S.C. sui territori di competenza e delle relative limitazioni.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Alberto CIRIO